

**DELIBERAZIONE 18 MARZO 2025**  
**97/2025/R/COM**

**APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA TRASMESSA DAL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A. PER L'AGGIORNAMENTO DEL PROPRIO REGOLAMENTO OPERATIVO PER IL RISTORO DELL'ELEMENTO *RE<sub>TEE</sub>*. MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 458/2024/R/GAS**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1332<sup>a</sup> riunione del 18 marzo 2025

**VISTI:**

- il Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017;
- il Regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017;
- il Regolamento delegato (UE) 2023/2104 della Commissione del 4 luglio 2023 (di seguito: Regolamento 2023/2104);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia, convertito con legge 3 agosto 2007, n. 125;
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120 (di seguito: decreto-legge 76/2020);
- il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con legge 26 febbraio 2021, n. 21;
- il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con legge 21 settembre 2022, n. 142;
- il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con legge 13 gennaio 2023, n. 6;
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica 14 marzo 2022;
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica 22 giugno 2022, n. 253;
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica 20 luglio 2022, n. 287;
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica del 31 marzo 2023;

- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 26 marzo 2020, 96/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 96/2020/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 4 aprile 2023, 139/2023/R/gas ed il relativo allegato A recante “Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il 6° periodo di regolazione 2024-2027” (di seguito: RTTG);
- la deliberazione dell’Autorità 18 aprile 2023, 169/2023/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 14 maggio 2024, 182/2024/R/gas (di seguito: deliberazione 182/2024/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 11 giugno 2024, 227/2024/R/gas (di seguito: deliberazione 227/2024/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 17 settembre 2024, 364/2024/R/com (di seguito: deliberazione 364/2024/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità, 5 novembre 2024, 485/2024/R/gas (di seguito: deliberazione 485/2024/R/gas);
- la determina del Direttore della Direzione Mercati Energia dell’Autorità 15 gennaio 2025, DIME/MGI/1/2025;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 2 luglio 2024, 271/2024/R/com (di seguito: documento per la consultazione 271/2024/R/gas);
- la comunicazione della società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito anche: GSE) del 31 gennaio 2025, prot. Autorità 6824 del 3 febbraio 2025 (di seguito: comunicazione 3 febbraio 2025);
- la comunicazione del GSE del 14 marzo 2025, prot. Autorità 18134 del 17 marzo 2025 (di seguito: comunicazione 17 marzo 2025).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- ai sensi della legge 481/95, l’Autorità è investita di una generale funzione di regolazione finalizzata alla promozione della concorrenza e dell’efficienza nell’offerta dei servizi di pubblica utilità nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale;
- con la deliberazione 182/2024/R/gas, l’Autorità ha, tra le altre cose, aggiornato, per il periodo 1 ottobre 2024 – 31 marzo 2025, il valore della componente tariffaria  $CRV^{OS}$  di cui al comma 41.1, lettera f), della RTTG (di seguito: componente  $CRV^{OS}$ ), ponendolo pari a 0,0364 €/Smc;
- con la medesima deliberazione (punto 4), inoltre, l’Autorità ha adottato le seguenti disposizioni relative all’applicazione della componente  $CRV^{OS}$  presso i punti di riconsegna afferenti a impianti di produzione:
  - (i) per tutti i punti di riconsegna connessi a impianti termoelettrici alimentati da gas naturale, indipendentemente dalla tipologia a cui detti impianti appartengono, la componente  $CRV^{OS}$  trova iniziale applicazione integrale, salvo successiva restituzione della parte di tale componente funzionale alla copertura dei costi del servizio di riempimento degli stoccaggi di ultima istanza (servizio STUI);

- (ii) le restituzioni di cui al punto (i) sono effettuate dal GSE, secondo modalità da definire con successivo provvedimento;
- (iii) la parte dei costi del servizio STUI non coperta dai produttori termoelettrici ai sensi dei precedenti punti è posta direttamente a carico della generalità dei clienti finali del settore elettrico, secondo modalità da definire con successivo provvedimento, eventualmente anche per il tramite di componenti tariffarie già esistenti;
- infine, al punto 5 della medesima deliberazione, l’Autorità ha previsto che, per il periodo 1 ottobre 2024 – 31 marzo 2025, il GSE, in applicazione delle disposizioni di cui sopra, restituisca ai produttori termoelettrici, in relazione ai prelievi di gas naturale effettuati per la produzione di energia elettrica immessa in rete, la quota, pari a 0,0226 €/Smc, della componente  $CRV^{OS}$  funzionale alla copertura dei costi del servizio STUI, secondo modalità da definire con successivo provvedimento;
- le disposizioni di cui ai punti 4 e 5 della deliberazione 182/2024/R/gas sono state sottoposte a consultazione postuma nell’ambito della quale esse sono state accolte positivamente dalla quasi totalità dei soggetti intervenuti;
- con la deliberazione 227/2024/R/gas, l’Autorità ha confermato le disposizioni di cui ai punti 4 e 5 della deliberazione 182/2024/R/gas sopra richiamati.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- in linea con quanto previsto dalle disposizioni sopra descritte, con il documento per la consultazione 271/2024/R/gas, l’Autorità ha presentato i propri orientamenti in merito alle modalità implementative funzionali a prevedere la restituzione, ai produttori termoelettrici, della parte della componente  $CRV^{OS}$  a copertura dei costi del servizio STUI e le modalità di allocazione di tali costi (non coperti dai produttori termoelettrici) ai clienti del sistema elettrico;
- con la deliberazione 364/2024/R/com, tenendo conto degli esiti della consultazione, l’Autorità ha approvato le suddette modalità stabilendo che il meccanismo di restituzione, dal GSE ai produttori termoelettrici, dell’elemento  $OS_{STUI}$  (definito come la parte della componente  $CRV^{OS}$  a copertura degli oneri derivanti dal servizio STUI) sia analogo al meccanismo già vigente per la restituzione dell’elemento  $RE_{TEE}$  (cioè dell’elemento funzionale alla raccolta del gettito necessario alla copertura dei costi relativi al meccanismo dei titoli di efficienza energetica);
- a tal fine, il comma 5.1 della deliberazione 364/2024/R/com ha previsto che il GSE ponga in consultazione ed invii per approvazione all’Autorità, entro il 31 gennaio 2025, lo schema aggiornato del “Regolamento Operativo per il ristoro dell’elemento  $RE_{TEE}$  ai sensi della deliberazione ARERA 96/2020/R/eel del 26 marzo 2020” garantendo la piena coerenza procedurale tra la restituzione dell’elemento  $OS_{STUI}$  e la restituzione dell’elemento  $RE_{TEE}$  e ottimizzando i relativi processi; il medesimo comma ha altresì previsto che il GSE riveda le modalità di erogazione degli acconti, affinché siano il più possibile prossimi ai conguagli, anche sulla base dei dati a consuntivo degli anni precedenti e, per gli impianti cogenerativi, aggiorni i valori dei parametri che compongono il rendimento elettrico depurato;

- in relazione alla copertura dei costi amministrativi del GSE per la gestione dell'istanza e per la gestione mensile dei rimborsi, l'Autorità, con la medesima deliberazione, ha previsto che i produttori ammessi al beneficio corrispondano al GSE un contributo *una tantum*, da erogare all'atto della prima richiesta, e un contributo annuale, le cui entità saranno definite dalla medesima Autorità su proposta dal GSE, da formulare tenendo conto delle sinergie generate dall'utilizzo di dati e processi già strutturati in capo al medesimo GSE; la medesima deliberazione ha altresì previsto che il contributo *una tantum* non sia dovuto nel caso di produttori già ammessi al beneficio relativo all'elemento  $RE_{TEE}$ ;
- in ottemperanza alle sopra richiamate disposizioni, con la comunicazione 3 febbraio 2025, il GSE ha inviato all'Autorità, per approvazione, il documento recante “Regolamento Operativo per il ristoro dell'elemento  $RE_{TEE}$ , ai sensi della Deliberazione ARERA 96/2020/R/eel, e dell'elemento  $OS_{STUI}$ , ai sensi della deliberazione ARERA 364/2024/R/com” (di seguito: Regolamento) unitamente ai singoli contributi pervenuti nell'ambito della consultazione e ad una nota di sintesi degli stessi contributi con l'indicazione delle principali valutazioni effettuate in merito dal medesimo GSE;
- in particolare, il suddetto Regolamento:
  - introduce una “Procedura di richiesta di accesso semplificata” per la presentazione della richiesta finalizzata alla restituzione dell'elemento  $OS_{STUI}$  per i produttori che sono stati già ammessi alla restituzione dell'elemento  $RE_{TEE}$ ; analogamente, tale procedura è prevista anche per le istanze di accesso alla restituzione dell'elemento  $RE_{TEE}$  da parte dei produttori già ammessi alla restituzione dell'elemento  $OS_{STUI}$ ;
  - prevede che la quantità di gas per la quale è consentita la restituzione dell'elemento  $OS_{STUI}$  si basi sui medesimi criteri e principi di cui all'articolo 3 della deliberazione 96/2020/R/eel, ma applicati a periodi diversi per tener conto del fatto la componente  $CRV^{os}$  riguarda i prelievi di gas del periodo invernale (1° ottobre – 31 marzo);
  - con riferimento al contributo amministrativo per la gestione della restituzione dell'elemento  $OS_{STUI}$ , prevede che sia calcolato in funzione del beneficio riconosciuto al produttore (come definito al paragrafo 5.1 del medesimo Regolamento), in misura pari allo 0,15% del beneficio. Si conferma, altresì, che il contributo *una tantum* non sia dovuto nel caso di produttori già ammessi al beneficio relativo all'elemento  $RE_{TEE}$ ;
- con la comunicazione 17 marzo 2025, il GSE ha inviato all'Autorità una versione ulteriormente aggiornata del richiamato regolamento nelle parti attinenti alle modalità di quantificazione degli acconti e ai valori dei parametri che compongono il rendimento elettrico depurato, al fine di dare piena attuazione alle disposizioni di cui al comma 5.1 della deliberazione 364/2024/R/com, tenendo altresì conto di alcune osservazioni emerse durante la consultazione. Più in dettaglio, per gli impianti cogenerativi, la quantificazione delle somme da erogare in acconto tiene conto del rendimento elettrico depurato effettivamente conseguito nell'ultimo anno d'esercizio dell'impianto in esito al risultato di conguaglio e sono stati aggiornati i valori di

rendimento di produzione termica (che rilevano per il calcolo del rendimento elettrico depurato) utilizzando i più recenti valori armonizzati per la produzione separata di calore contenuti nella tabella del Regolamento 2023/2104.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- l'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 76/2020, ha previsto che i soggetti che prestano al sistema nazionale del gas il servizio di interrompibilità a favore della sicurezza siano esonerati dalla corresponsione delle componenti tariffarie che remunerano il servizio di stoccaggio strategico (cioè la componente  $CRV^{cs}$ ) e il fattore di copertura dei ricavi del servizio di stoccaggio (cioè la componente  $CRV^{os}$ );
- con la deliberazione 458/2024/R/gas, l'Autorità ha disciplinato le modalità di attuazione delle citate disposizioni dell'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 76/2020, in relazione al servizio di interrompibilità tecnica dei prelievi dalla rete di trasporto e di distribuzione del gas naturale per l'anno termico 2024/2025; ed in particolare, in relazione alla componente  $CRV^{os}$  e per quanto qui rileva, ha previsto che:
  - l'impresa maggiore di trasporto, entro 60 giorni dalla definizione dei bilanci definitivi di trasporto relativi al periodo 1 ottobre 2024 - 31 marzo 2025, determini per ciascun cliente interrompibile, e trasmetta alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) ed a ciascun cliente interrompibile per quanto di competenza, la compensazione della componente  $CRV^{os}$  anticipata, pari al prodotto fra il valore di tale componente e il minore fra il volume prelevato presso il punto di riconsegna presso il quale è prestato il servizio di interrompibilità e il quantitativo interrompibile, ovvero pari a zero nei giorni in cui è stata richiesta l'attivazione del servizio di interrompibilità;
  - la Cassa, tramite l'impresa maggiore di trasporto e in due rate, riconosce al cliente interrompibile la suddetta compensazione;
- ai sensi del comma 4.10 della deliberazione 458/2024/R/gas, i quantitativi di gas oggetto di riduzione sono calcolati come somma tra il prelievo di gas effettivamente ridotto, espresso in Smc/g, e il minore utilizzo di gas derivante dal minor prelievo di energia elettrica o dalla maggiore immissione di energia elettrica (calcolati dividendo tale quantità di energia elettrica per un fattore di conversione convenzionale pari a 0,00473 MWh/Smc/g);
- qualora il rendimento considerato dal GSE ai fini della restituzione dell'elemento  $OS_{STUI}$  sia inferiore al rendimento insito nel fattore convenzionale di cui al precedente punto, o qualora il quantitativo interrompibile sia stato dimensionato in eccesso dal cliente interrompibile, potrebbe determinarsi una sovrapposizione fra la restituzione della componente  $CRV^{os}$  operata ai sensi della deliberazione 458/2024/R/gas e la restituzione dell'elemento  $OS_{STUI}$ .

**RITENUTO CHE:**

- il Regolamento trasmesso dal GSE nella sua versione aggiornata con la comunicazione 17 marzo 2025 sia coerente con le disposizioni di cui alla deliberazione 364/2024/R/com e che sia, pertanto, opportuno approvarlo;
- sia, altresì, opportuno prevedere che gli eventuali ulteriori aggiornamenti al Regolamento che si rendessero necessari a regolazione vigente (ad esempio al fine di aggiornare ulteriormente le modalità di acconto o i parametri di riferimento) siano proposti dal GSE, previa consultazione nel caso in cui tali aggiornamenti non derivino da mere correzioni di errori materiali, e che siano oggetto di verifica da parte del Direttore della Direzione Mercati Energia dell’Autorità;
- sia infine necessario prevedere disposizioni volte ad evitare eventuali sovrapposizioni fra la restituzione della parte della componente  $CRV^{os}$  operata ai sensi della deliberazione 458/2024/R/gas e la restituzione dell’elemento  $OS_{STUI}$ , rinviando a disposizioni operative tra il GSE e l’impresa maggiore di trasporto

**DELIBERA**

1. di approvare il “Regolamento Operativo per il ristoro dell’elemento  $RE_{TEE}$ , ai sensi della Deliberazione ARERA 96/2020/R/eel, e dell’elemento  $OS_{STUI}$ , ai sensi della deliberazione ARERA 364/2024/R/com” come trasmesso dal GSE all’Autorità con la comunicazione del 17 marzo 2025;
2. di prevedere che gli eventuali ulteriori aggiornamenti al Regolamento che si rendessero necessari a regolazione vigente siano operati dal GSE, previa consultazione nel caso in cui tali aggiornamenti non derivino da mere correzioni di errori materiali, e siano oggetto di verifica da parte del Direttore della Direzione Mercati Energia dell’Autorità;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, al GSE ed alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
4. di modificare la deliberazione 458/2024/R/gas come segue:
  - a) al comma 6.2, la lettera b) è sostituita con la seguente:
 

“la compensazione del corrispettivo  $CRV^{os}$  anticipato pari a zero nei giorni in cui è stata richiesta l’attivazione del servizio di interrompibilità, e nei rimanenti giorni pari a:

$$(CRV^{os} - OS_{STUI}) \cdot \min\{P_{Pdr}; Q_{PdR}^p\} + OS_{STUI} \cdot \min\{P_{Pdr} - C_{PdR}^{GSE}; Q_{PdR}^p\}$$
 dove:
    - $OS_{STUI}$  è l’elemento  $OS_{STUI}$  di cui alla deliberazione 364/2024/R/gas;
    - $P_{Pdr}$  è il volume prelevato presso il punto di riconsegna presso il quale è prestato il servizio di interrompibilità;
    - $Q_{PdR}^p$  è definito al comma 4.10;
    - $C_{PdR}^{GSE}$  è il volume prelevato presso il punto di riconsegna presso il quale è prestato il servizio di interrompibilità per il quale il Gestore dei servizi energetici ha

riconosciuto la compensazione dell'elemento  $OS_{STUI}$  ai sensi della deliberazione 364/2024/R/com.”

- b) al comma 7.2, lettera b) il “.” è sostituito dal “;”;
  - c) al comma 7.2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera “c) il Gestore dei Servizi Energetici rende disponibili all’impresa maggiore di trasporto, con dettaglio giornaliero e per punto di riconsegna, secondo modalità e tempistiche concordate, i dati relativi alla quantità di gas naturale  $C_{PdR}^{GSE}$ , espressa in Smc, ammessa alla restituzione di cui alla deliberazione 364/2024/R/com per il periodo ottobre 2024 -marzo 2025;”;
5. di prevedere che il GSE e l’impresa maggiore di trasporto si coordinino, al fine di definire modalità e tempistiche per lo scambio dei dati e delle informazioni necessarie ad evitare, in sede di conguaglio, eventuali sovrapposizioni fra la restituzione della parte della componente  $CRV^{os}$  operata ai sensi della deliberazione 458/2024/R/gas e la restituzione dell’elemento  $OS_{STUI}$  operata ai sensi della deliberazione 364/2024/R/com, dandone evidenza sui rispettivi siti internet;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

18 marzo 2025

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*